

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. **1543**
Del **- 6 NOV. 2020**

OGGETTO:	AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig.ra C.C. – ex dipendente a tempo indeterminato – Liquidazione compenso sostitutivo delle ferie non fruito. Importo Complessivo Atto: €. 16.341,64
----------	---

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Deliberazione n. 1492 del 05/09/2018, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata, dal Direttore Area Gestione Risorse Umane Dott. Rodolfo MINERVINI che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

PREMESSO CHE:

- con determinazione dirigenziale n. 7204 del 07/06/2019 si è preso atto del decesso avvenuto in costanza di servizio il 20/05/2019 della Sig.ra C.C. (matricola 4020407) - ex dipendente a tempo indeterminato di questa Azienda - e si è provveduto, contestualmente, alla liquidazione dell'indennità sostitutiva del preavviso in favore degli aventi diritto ex art. 2122 c.c.;

Rilevato che la Sig.ra C.C. alla data del 19/05/2019 non aveva fruito di gg. 142 (centoquarantadue) di ferie (gg. 18/2014; gg. 28/2015; 28/2016; gg. 28/2017; gg. 18/2018 e gg. 13/2019) nonché di un giorno di festività soppressa relativa all'anno 2019 come si evince dal prospetto riepilogativo delle ferie dell'Ufficio Presenze;

Accertato:

- che con nota prot. n. 59646 del 20/10/2020, a seguito della richiesta di questa Unità Operativa, il dott. Edoardo Altomare Dirigente U.O. Formazione ha specificato che " la sig.ra C. C. ha usufruito di periodi continuativi di malattia dal 23/03/2015 al 01/04/2016; dal 16/01/2017 al

10/02/2017; dal 14/02/2017 al 19/01/2018 e dal 09/03/2018 al 21/05/2019. Nel periodo specifico 01/04/2016 – 15/01/2017 (come da richiesta) la sig.ra C.C. ha goduto di n. 26 gg. di congedo ordinario. Circa la mancata fruizione delle ferie nei vari anni in cui è stata in servizio presso questa U.O. Formazione si evidenzia che alla stessa Unità Operativa sino a novembre 2016 erano assegnati n. 3 dipendenti amministrativi, di cui 1 in regime di part time. È evidente che, stante la considerevole mole di lavoro in capo all'U.O. Formazione, non è stato possibile concedere alla sig.ra C.C. ulteriori giorni di ferie considerato che la stessa beneficiava di permessi l. 104/92 e si assentava – come già precisato – per sottoporsi a terapie salvavita”;

- che conseguentemente la mancata fruizione delle predette ferie da parte della sig.ra C.C. è dipesa dai lunghi periodi di assenza per malattia e terapie salvavita, nonché dal decesso della medesima;

Preso atto che l'art. 72 del Personale del Comparto Sanità del 21/05/2018 al comma 8 stabilisce che “in caso di decesso del dipendente o a seguito di accertamento dell'inidoneità assoluta dello stesso ad ogni proficuo servizio, l'Azienda o Ente corrisponde agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall'art. 2122 del c.c. nonché, ove consentito ai sensi dell'art. 33 comma 10 (Ferie e recupero festività soppresse), una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti”;


Preso atto che l'art. 33 al comma 11 stabilisce che “le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative. Fermo restando quanto sopra, il compenso sostitutivo è determinato per ogni giornata, con riferimento all'anno di mancata fruizione prendendo a base di calcolo la retribuzione di cui al comma 1” e al comma 14 stabilisce che “in caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo;

Preso atto che il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri con parere n. 40033 dell'08/10/2012, i cui contenuti sono stati condivisi dal Ministero delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con nota prot. n. 0094806 del 09/11/2012, ha chiarito che nel divieto alla monetizzazione delle ferie maturate e non fruite posto dal comma 8 dell'art. 5 del D.L. n. 95 del 06/07/2012 convertito in Legge 07/08/2012 n. 135 non rientrano i casi in cui “l'impossibilità di fruire le ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente, come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente ed assoluta, congedo obbligatorio per maternità. Resta fermo, in ogni caso, che la monetizzazione delle ferie in questi residui casi potrà essere disposta solo in presenza delle limitate ipotesi normativamente e contrattualmente previste e nel rispetto delle previsioni in materia di riporto.”;


Preso atto che l'art. 1 – comma 3 – della Legge 23/12/1977 n. 937 dispone che le festività soppresse non fruite nell'anno solare sono forfettariamente compensate in ragione di L. 8.500 giornaliere lorde pari ad €. 4,38;

Ritenuto sulla scorta di quanto innanzi riportato, di procedere al pagamento sostitutivo di gg. 142 (centoquarantadue) di ferie relative agli anni dal 2014 al 2019, nonché di un giorno di festività soppressa dell'anno 2019 maturate e non fruite alla data del decesso dell'ex dipendente poiché risulta che l'impossibilità a fruirne non è imputabile alla medesima;

Il Funzionario Istruttore
Dott.sa Agata Vergari



Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Letizia Veronico



Il Direttore dell'Area Gestione Risorse Umane
Dott. Rodolfo Minervini



Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Assunto quanto in premessa:

di dare atto che, per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono riportati integralmente, ai sensi dell'art. 2122 c.c., agli eredi della Sig.ra C.C. – ex dipendente a tempo indeterminato di questa Azienda - spetta la liquidazione del compenso sostitutivo di gg. 142 (centoquarantadue) di ferie relative agli anni dal 2014 al 2019 nonché di un giorno di festività soppressa pure dell'anno 2019 maturate e non fruito alla data di risoluzione del rapporto di lavoro;

di corrispondere - per il tramite dell'Ufficio Trattamento Economico dell'A.G.R.U. - in favore degli eredi della Sig.ra C.C. le somme - calcolate con dati d'ufficio sulla base di vigenti CCNL - al lordo delle ritenute di legge, che di seguito si riportano:

- a) € 8.516,22 per monetizzare n. 102 giorni di ferie maturate e non fruito degli anni 2014/2017;
- b) € 3.479,43 per monetizzare n. 40 giorni di ferie maturate e non fruito degli anni 2018/2019;
- c) € 4,38 per monetizzare n. 1 giorno di festività soppressa non fruito dell'anno 2019;

€ 12.000,03

di imputare la spesa complessiva di € 16.341,64 comprensiva degli oneri ed IRAP, ai seguenti conti del Bilancio 2020:

€ 12.000,03 al Conto 270.120.00110 – Debiti v/personale dipendente per ferie maturate e non godute;

€ 3.321,61 al Conto 260.140.00860 – Debiti v/Enti Previdenziali per competenze esercizi precedenti;

€ 1.020,00 al Conto 270.110.00630 – IRAP per competenze esercizi precedenti;

di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Economico e al Settore Previdenza dell'A.G.R.U. per gli adempimenti di competenza;

di notificare l'avvenuta liquidazione agli eredi interessati.

